

**Adempimenti.** Sono attesi i chiarimenti dell'Agenzia per risolvere le incertezze sulla stretta alle compensazioni

# Per la nuova Iva debutto al buio

In stand-by il decreto per recepire le direttive Ue sulla tassazione dei servizi

Marco Bellinzoso  
MILANO

L'Iva "domina" i pensieri di imprese e professionisti in questo avvio d'anno. Oltre ad essere al centro del dibattito politico quale perno di una futura riforma fiscale, l'imposta sul valore aggiunto sta creando più di un grattacapo agli operatori. In parte anche per i ritardi del governo e dell'amministrazione finanziaria nell'adeguare la macchina tributaria alle novità che hanno debuttato il 1° gennaio.

Da un lato, ci sono i problemi legati alla direttiva Iva per la quale non è stato approvato in tempo (il 31 dicembre 2009) il decreto legislativo di recepimento e mancano alcuni provvedimenti attuativi (in particolare quelli relativi ai nuovi modelli Intrastat). Dall'altro lato, non tutti i dubbi connessi alla stretta sulle compensazioni Iva sono stati sciolti e non si esclude a breve un'altra circolare. Con scadenze però che sono sempre più vicine: tra il 16 gennaio e il 16 febbraio scattano (o dovrebbero scattare) tutti i nuovi adempimenti.

**La direttiva da recepire**

Il 31 dicembre 2009, l'agenzia delle Entrate ha varato una circolare (la n. 58/E) per conferma-

re l'immediata applicazione in Italia - in contemporanea con l'Europa - del nuovo regime sulla territorialità delle prestazioni ancorata al committente e sul rimborsio ai non residenti.

Tuttavia, il mancato recepimento entro il 31 dicembre 2009 delle direttive 8, 9 e 17 del 2008, rischia di complicare la vita a molte imprese. Se ci si potrà e dovrà attenere alle norme Ue nella fatturazione, qualora non si provveda entro la prima scadenza in programma (19 febbraio), si metteranno in difficoltà sia gli operatori nazionali che devono chiedere il rimborso dell'Iva corrisposta negli altri Stati Ue, sia gli operatori comunitari che devono richiedere il rimborso dell'Iva pagata in Italia. Se non verrà formalmente approvato il decreto legislativo, infatti, le amministrazioni coinvolte - a partire dalle Dogane - non potranno né definire i nuovi modelli Intrastat, né le regole tecniche per la loro trasmissione telematica.

Per questo motivo almeno sugli Intrastat il Governo potrebbe accogliere le osservazioni formulate dalla commissione Finanze del Senato e disporre una moratoria di sei mesi. Nel parere del Senato - che ha accolto le richieste di Confindustria-

to, Cna, Casartigiani, Confcommercio e Confesercenti (si veda «Il Sole 24 Ore» del 17 dicembre) - si suggeriva, tra le altre cose, di prevedere «un primo invio telematico cumulativo degli elenchi relativi ai primi sei mesi del 2010, eventualmente con l'ipotesi di presentare, comunque, elenchi distinti per periodo (mese/trimestre)». Sia il decreto sia i provvedimenti attuativi sarebbero in realtà già pronti. Ma si attende il primo Consiglio dei ministri in calendario. A quanto pare solo in misura minima le indicazioni provenienti da Palazzo Madama sono state inserite nel testo.

**La stretta alle compensazioni**

Con il decreto legge n. 78/09 il Governo ha dichiarato guerra alle frodi perpetrate attraverso false compensazioni di crediti Iva con altri debiti tributari o contributivi (e cosiddette compensazioni verticali o esterne). Per quelle d'importo superiore a 10mila euro è ora necessaria una dichiarazione preventiva da indirizzare esclusivamente sul canale telematico delle Entrate. Per quelle oltre i 5mila è indispensabile munirsi di un visto di conformità rilasciato da un intermediario abilitato.

L'Agenzia è già intervenuta

**L'approfondimento**



Un ampio approfondimento sulle prime chiarite per le nuove compensazioni dei crediti Iva "sotto sorveglianza" e sui problemi ancora aperti è stato dedicato dal Sole 24 Ore del lunedì in edicola ieri. In vista della prima scadenza operativa del 16 gennaio l'agenzia delle Entrate è già intervenuta in materia con il provvedimento del 21 dicembre 2009 (relativo al canale telematico dei modelli F24 con crediti Iva oltre i 10mila euro) e con la circolare 57/E del 23 dicembre 2009, con la quale sono stati chiariti alcuni punti dubbi relativi al rilascio del visto di conformità.

con il provvedimento del 21 dicembre 2009 per precisare il canale telematico degli F24 per le compensazioni sopra i 10.000 euro e con la circolare 57/E del 23 dicembre per chiarire alcuni aspetti relativi al rilascio del visto di conformità e alla natura "formale" dei controlli.

Restano aperte però altre questioni per le quali potrebbe essere emanata a giorni un'altra circolare, anche perché per i nuovi obblighi si profilano già le prime scadenze: 16 gennaio e 16 febbraio.

Gli operatori hanno sollecitato ulteriori chiarimenti, per esempio, sul periodo dei crediti Iva oggetto di monitoraggio. Le associazioni di categoria ritengono che il giro di vite riguardi solo i crediti Iva maturati dal 2009 in avanti e non anche quelli residui degli anni precedenti. Posto che il visto di conformità serve solo sulla dichiarazione Iva annuale, inoltre, l'Agenzia dovrà chiarire se è necessario vistare, in tutti i casi, la dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui confluiscono i rimborsi infrannuali superiori ai 15mila euro. E ancora dovranno essere fissate meglio le sanzioni in caso di errori o irregolarità.

**TRIBUTARISTI**

**La rete dell'Int per chi non può apporre il visto**

Sui visti di conformità per le compensazioni Iva l'Int (Istituto nazionale tributaristi) creerà una rete di tributaristi abilitati e Caf per i professionisti non autorizzati.

Con una nota diffusa ieri l'Int sottolinea con favore come la circolare 57/E del 23 dicembre 2009 dell'agenzia delle Entrate abbia «smussato alcune problematiche per i professionisti non abilitati all'apposizione del visto ma che detengono e predispongono le scritture contabili di imprese e lavoratori autonomi». Nonostante ciò i tributaristi ritengono la procedura «eccessivamente burocratica e onerosa» e ne chiedono l'abolizione o una profonda revisione portando, per esempio, almeno a 30mila euro il limite compensabile senza certificazione.

**I dati delle entrate**

L'operazione rimborsi nel corso del 2009 - Dati in euro



**Entrate.** In arrivo 940 milioni

## Un'altra tranche di rimborsi fiscali

MILANO

L'agenzia delle Entrate annuncia una nuova tranche di rimborsi fiscali in arrivo alle imprese e alle famiglie per 940 milioni di euro, con 800mila destinatari. Gli importi, che sono restituzioni - come ha spiegato in una trasmissione televisiva il direttore dell'agenzia delle Entrate, Attilio Befera - di quanto i contribuenti hanno pagato in eccesso. Il direttore delle Entrate ha anche spiegato come sono 22mila gli accertamenti fatti nel 2009 in materia di reddito. E inoltre che negli ultimi due anni sono stati 15 miliardi di euro incassati per accertamenti da lotta all'evasione, di cui 8 miliardi nel 2009 (le stime parziali date nei giorni scorsi superavano già i 7 miliardi di euro).

Befera si è pronunciato pure sugli studi di settore, rispetto ai quali ha spiegato: «È uno strumento che in passato è stato usato male anche dagli stessi uffici delle Entrate. Non può essere usato da solo per gli accertamenti, ma con altri elementi. E questa è ora la linea sancita anche dalle sentenze della Cassazione».

Sui rimborsi le Entrate hanno diffuso un comunicato ieri dove si spiegava che ne sono stati disposti quasi 800mila per un ammontare complessivo di circa 940 milioni di euro, in arrivo in questi giorni a famiglie e imprese. Una tranche che porta il bilancio dei rimborsi 2009 a quota 14,6 miliardi di euro, «formando un tangibile sostegno - precisa la nota delle Entrate - con più di 2 milioni di rimborsi effettuati, a famiglie e imprese che potranno beneficiare di immediata liquidità in un momento di crisi economico-finanziaria».

Il comunicato precisa anche la ripartizione dei fondi tra famiglie e imprese. Per queste ultime l'ultima tornata del 2009 è di circa 390 milioni per crediti relativi alle imposte dirette e Iva. Anche in questo caso si tratta di fondi in erogazione in questi giorni, ma rientranti nel bilancio del 2009. Nell'anno ormai passato, sono stati oltre 4mila i rimborsi alle imprese relativi ad imposte dirette, per un ammontare complessivo di oltre 4,5 miliardi, e più di 166mila i rimborsi Iva per un valore di oltre 8,6 miliardi. Quindi ammontano a oltre 13,1 miliardi di euro i rimborsi disposti nei confronti delle imprese nel 2009.

Quanto alle famiglie - come il comunicato indica i contribuenti Irpef - sono in corso pagamenti per 390 milioni di euro risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 2007 e oltre 160 milioni di euro, per più 345 mila contribuenti che non avendo già fruito del bonus famiglia e del bonus incassa-mento attraverso i sostituti d'imposta e i modelli di dichiarazione hanno presentato domanda direttamente all'Agenzia.

An.Cr.

**Le testimonianze.** Le difficoltà delle aziende

## Tempi stretti per gestire il cambiamento

MILANO

La circolare delle Entrate del 31 dicembre ha sgombrato il capo sull'entrata in vigore, dal 1° gennaio, delle direttive Iva, in particolare le disposizioni sulla territorialità delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi d'imposta (si veda l'altro articolo). Un chiarimento, arrivato in extremis, che non risolve i problemi applicativi.

Della direttiva, in particolare, sono in vigore le parti ben dettagliate, mentre si attende

la disciplina di attuazione per la revisione dei modelli Intrastat e per la nuova procedura dei rimborsi.

Imprese e professionisti sono stati per mesi in attesa di chiarimenti e si trovano

**L'ADEGUAMENTO**

Gli spedizionieri chiedono un rinvio per riuscire a implementare i database necessari ai modelli Intrastat

ora a dover imparare a gestire le nuove regole. Il tutto è stato rallentato dalla pausa natalizia.

Alcune imprese sentite dal Sole 24 Ore testimoniano questa fase di incertezza. Giorgio Baraldini e Alessandra Strada della Picotrans Srl in provincia di Modena, spiegano di sapere che ci sono cambiamenti in atto, ma che ancora aspettano di avere un aggiornamento dal consulente fiscale, che ha fatto un corso a fine anno scorso.

Stessa situazione alla Antoniaci Trasporti Srl di Cesena, dove Sandra Domeniconi spiega che attendono chiarimenti dal consulente, alla ripresa dell'attività.

Le ditte di trasporti sono le più esposte alle novità dell'Iva sui servizi per i frequenti scambi con l'estero. Eppure anche presso di loro la "macchina" organizzativa non si è ancora messa in moto sull'aggiornamento delle regole.

Invece, alla Berman Spa del mantovano, una ditta che

produce per alcuni importanti marchi italiani e stranieri - quindi con pochi clienti, ma importanti - nel campo della componentistica per veicoli (ma non solo) ci si sente abbastanza sicuri. Il responsabile amministrativo, Marco Cau, dice: «Siamo pronti perché i nostri contatti con i clienti esteri sono abbastanza semplici e ben delimitati. Gli stessi clienti ci hanno inviato già delle comunicazioni dove ci chiedevano di operare secondo le indicazioni della direttiva Ue».

Giovanni De Mari, presidente del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali (Cnsd), afferma: «Potranno esser-

ci dei problemi operativi, perché occorrerà adeguare i software per la compilazione dei modelli Intra e per questo bisogna aspettare il provvedimento legislativo. Dal nostro punto di vista abbiamo solo chiesto uno slittamento degli adempimenti per le trasmissioni telematiche».

E il consigliere Franco Mezzierica precisa: «Abbiamo consigliato alle imprese di restare alla finestra finché non si sarà superata la situazione di incertezza attuale. Per ora stanno raccogliendo la contabilità di dicembre, nel frattempo il decreto dovrebbe arrivare».

An. Cr.

**Accertamento.** La sentenza della Cassazione

## Controlli incrociati più liberi se la dichiarazione è omessa

Francesco Falcone  
Antonio Iorio

In caso di omessa presentazione della dichiarazione Iva, l'ufficio può legittimamente quantificare i maggiori ricavi sulla base dell'incidenza del costo del lavoro sul fatturato di un'azienda. Trattandosi di una rettificata di tipo induttivo, infatti, l'amministrazione può calcolare l'ammontare imponibile complessivo sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio stesso. È quanto precisa la Corte di cassazione (sentenza 28047 depositata il 30 dicembre 2009).

La Corte è stata chiamata a esprimersi sull'operato di un ufficio che ha accertato induttivamente un maggiore imponi-

bile Iva nei confronti di una società che aveva omesso di presentare la dichiarazione annuale. In particolare, la rettifica veniva operata calcolando l'indice di produttività della forza lavoro riferito al numero dei dipendenti. Il dato veniva desunto dalle dichiarazioni degli anni precedenti.

Nel ricorso per Cassazione la società lamentava che le presunzioni poste a base della rettifica non erano gravi, precise e concordanti, in quanto il fatto preso a riferimento (produttività della forza lavoro) era da considerarsi singolo e neutro. Nel caso di specie, secondo il contribuente, l'incidenza del costo del lavoro sui ricavi era un dato variabile mutevole negli anni in relazione all'andamento del

mercato e, di conseguenza, non poteva costituire l'unico dato indiziario sui cui l'amministrazione potesse ancorare l'accertamento induttivo.

Veniva poi eccepito che l'ufficio, nel procedere alla rettifica, aveva in realtà tenuto conto solo dei dati, emergenti dalla contabilità, a favore dell'amministrazione e non anche di quelli eventualmente pro contribuente. Ne conseguiva, sempre secondo la società, una palese violazione di legge atteso che i libri e le scritture contabili delle imprese, secondo le regole del codice civile, ove costituiscono prova contro l'imprenditore stesso, impongono alla parte che voglia trarne vantaggio di non scinderne il contenuto a proprio esclusivo favore, dovendo essere valutate nella loro interezza.

La Cassazione ha ritenuto infondate le eccezioni mosse dal contribuente: ha evidenziato che, in presenza di accertamento induttivo, nel caso di specie legittimato dall'omessa presentazione della dichiarazione Iva, l'ufficio può riferirsi a dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza e quindi basarsi sull'unico rilievo (indice produttività della forza lavoro).

Nel caso di specie, poi, tale indice era stato ritenuto anche congruo dal giudice di merito secondo il quale, in un'impresa, l'impiego di nuova manodopera corrisponde, di norma, a un incremento del volume di affari. Trattandosi di accertamento induttivo, conclude la sentenza, l'amministrazione non è vincolata al rispetto delle norme del codice civile (articolo 2709) che impongono di considerare l'intero contenuto delle scritture contabili quando usate contro l'imprenditore, potendo fondare l'accertamento sui soli dati e indizi ritenuti utili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una conseguenza della riduzione del saggio legale dal 3 all'1 per cento

## Aumenta il valore dell'usufrutto a vita

Angelo Busani

Aumenta il valore dell'usufrutto vitalizio. La modifica delle regole di calcolo dell'usufrutto è una delle principali conseguenze che derivano dall'abbassamento del saggio di interesse legale dal 3 all'1%, disposta con Dm 4 dicembre 2009, in vigore dal 1° gennaio 2010.

Infatti, in conseguenza della modifica del saggio legale, è stata pure disposta (con Dm 23 dicembre 2009) la revisione del «Prospetto dei coefficienti» (allegato al Testo Unico dell'imposta di registro) che si deve utilizzare per scorporare, dal valore del diritto di piena proprietà, il valore del diritto di usufrutto vitalizio e per calcolare, quale complemento, il valore del diritto di nuda proprietà. Inoltre, visto che la determinazione del valore dell'usufrutto a tempo determinato (e cioè disposto per un certo numero di anni) dipende da una formula di matematica finanziaria che esprime il valore attuale di una rendita, immediata e posticipata, da pagare per "n" periodi, calcolata a un tasso periodale pari al saggio legale di interesse, si modificano anche le operazioni da compiere per determinare questo valore.

Per semplicità, si possono comunque usare le tabelle pubblicate qui a fianco. Il valore dell'usufrutto vitalizio si calcola moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse e moltiplicando ulteriormente il prodotto ottenuto per il coefficiente desumibile dal «Prospetto» con riferimento all'età dell'usufruttuario. Con l'ausilio della tabella si può abbreviare la procedura e ricavare così

che, se la piena proprietà ha il valore di 100mila euro e se l'usufruttuario è un 70enne, l'usufrutto vale 40mila euro e la nuda proprietà 60mila.

Quanto invece al valore dell'usufrutto costituito per un tempo determinato (ad esempio, 20 anni), esso si ricava moltiplicando il valore della piena proprietà (in ipotesi 100mila euro) per il saggio dell'interesse legale (1%) e poi applicando al prodotto il coefficiente finanziario corrispondente alla durata del diritto (per la durata ventennale il coefficiente è 18,0455297). Qui va notato che l'usufrutto tanto più vale, ovviamente, quanto più è lunga la sua durata.

Occorre però precisare che, non potendo l'usufrutto eccedere la vita dell'usufruttuario (articolo 979 del Codice civile), il valore dell'usufrutto a tempo determinato non può eccedere la durata che esso avrebbe se fosse vitalizio; in altri termini, ogni volta che si calcola il valore dell'usufrutto a tempo determinato, occorre anche calcolare il valore che esso avrebbe se fosse disposto per la durata della vita dell'usufruttuario e infine prendere in considerazione il minor importo tra il valore dell'usufrutto a tempo determinato e il valore dell'usufrutto vitalizio.

Le regole di determinazione del valore dell'usufrutto servono ad esempio per stabilire la base imponibile degli atti di trasferimento o di costituzione di questo diritto (o del diritto di nuda proprietà) oppure per individuare se una quota di capitale sociale, su cui è impresso l'usufrutto, sia da considerare quale partecipazione qualificata o meno.

**Peso doppio**

**I coefficienti per il calcolo dell'usufrutto vitalizio**

Età (*)	Valore		Età (*)	Valore	
	Usufrutto	Nuda proprietà		Usufrutto	Nuda proprietà
Da 0 a 20	95	5	Da 64 a 66	50	50
Da 21 a 30	90	10	Da 67 a 69	45	55
Da 31 a 40	85	15	Da 70 a 72	40	60
Da 41 a 45	80	20	Da 73 a 75	35	65
Da 46 a 50	75	25	Da 76 a 78	30	70
Da 51 a 53	70	30	Da 79 a 82	25	75
Da 54 a 56	65	35	Da 83 a 86	20	80
Da 57 a 60	60	40	Da 87 a 92	15	85
Da 61 a 63	55	45	Da 93 a 99	10	90

**I coefficienti per il calcolo dell'usufrutto a tempo determinato**

Durata (**)	Coefficiente di moltiplicazione		Durata (**)	Coefficiente di moltiplicazione	
	1	2		19	20
1	0,99009901	19	17,2260085	20	18,0455297
2	1,970395059	21	18,85698313	22	19,66037934
3	2,940985207	23	20,45582113	24	21,24338726
4	3,901965552	25	22,0231557	26	22,79520366
5	4,853431239	27	23,55960759	28	24,31644316
6	5,795476475	29	25,0657853	30	25,80770822
7	6,728194529	31	26,5002482	32	27,27123387
8	7,651677752	33	27,8677853	34	28,66433872
9	8,566017576	35	29,19858009	36	29,98210366
10	9,471304531	37	30,4955297	38	31,24338726
11	10,36762825	39	31,72260085	40	32,464316
12	11,25507747	41	32,9117753	42	33,634316
13	12,13374007	43	34,0657853	44	34,764316
14	13,00370304	45	35,18858009	46	35,8582113
15	13,86505252	47	36,27123387	48	36,9117753
16	14,71787378	49	37,3002482	50	37,93123387
17	15,56225127	51	38,27123387	52	38,93123387
18	16,39826858	53	39,19858009	54	39,9117753
		55	40,07123387	56	40,8582113
		57	40,8955297	58	41,764316
		59	41,664316	60	42,634316
		61	42,3955297	62	43,464316
		63	43,082113	64	44,2582113
		65	43,7260085	66	45,0117753
		67	44,33123387	68	45,73123387
		69	44,8955297	70	46,4117753
		71	45,4260085	72	47,0582113
		73	45,9260085	74	47,664316
		75	46,3955297	76	48,23123387
		77	46,83123387	78	48,7582113
		79	47,23123387	80	49,2500085
		81	47,5955297		
		82	47,9260085		
		83	48,2260085		
		84	48,5000085		
		85	48,7500085		
		86	48,98123387		
		87	49,19123387		
		88	49,37623387		
		89	49,54123387		
		90	49,68123387		

(\*) Usufruttuario; (\*\*) in anni dell'usufrutto

**Terreni.** Il calcolo sulla base dei dati forniti dall'Agea

## Il catasto aggiorna le rendite agricole

Sergio Trovato

Siallunga l'elenco degli accertamenti catastali anche sui terreni agricoli per colpire l'evasione fiscale nel settore immobiliare. Con un comunicato l'agenzia del Territorio ha infatti ricordato che è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 302 del 30 dicembre scorso un altro elenco di comuni nei quali è stata completata l'operazione di aggiornamento della banca dati catastale, eseguita in base al contenuto delle dichiarazioni presentate dai contribuenti nel 2009 agli organismi pagatori per ottene-

re l'erogazione dei contributi agricoli.

Nel comunicato viene precisato che i dati relativi ai contribuenti agricoli sono stati messi a disposizione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea). I nuovi redditi degli immobili oggetto delle variazioni

**LA PROCEDURA**

La revisione realizzata con le informazioni delle dichiarazioni presentate dai contribuenti lo scorso anno

colturali producono effetto fiscale dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione.

I comuni interessati sono riportati nell'elenco in ordine alfabetico, per provincia. In ogni particella per la quale è stato effettuato l'aggiornamento sono indicati: qualità catastale, classe, superficie, nonché il reddito dominicale e agrario. Gli interessati possono consultare gli atti catastali, per i 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato sulla «Gazzetta Ufficiale», recandosi nella sede di ciascun comune riprodotto

nell'elenco, presso gli uffici provinciali competenti o il sito internet dell'agenzia del Territorio. Il contribuente, però, può opporsi alla variazione dei redditi adottata dal Catasto presentando ricorso alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del comunicato. Dunque, la contestazione può essere proposta entro il 29 aprile 2010.

Tuttavia, nel caso in cui il contribuente ritenga che siano stati commessi degli errori può inviare una segnalazione all'ufficio provinciale, sollecitando l'emissione di un provvedimento di autotutela per evitare il contenzioso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA